

ALLEGATO 2-BIS)

Anticipazione ai comuni del rimborso del minor gettito IMU e TASI derivante dall'esenzione riconosciuta dalla rata che scade il 18 dicembre 2017, per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Anno 2017

(Art. 18-undecies, del D.L. n. 8 del 9 febbraio 2017)

	Regioni a statuto ordinario	Provincia	Comune	Quote di contributo attribuite
	Abruzzo			
1		AQ	BARETE	2.483,00
2		AQ	CAGNANO AMITERNO	21.977,00
3		AQ	PIZZOLI	182.121,00
4		PE	FARINDOLA	18.876,00
5		TE	CASTEL CASTAGNA	6.638,00
6		TE	COLLEDARA	76.971,00
7		TE	ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA	200.311,00
8		TE	PIETRACAMELA	39.421,00
9		TE	FANO ADRIANO	16.087,00
			TOTALE	564.885,00

18A00774

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 dicembre 2017.

Sistema di reti di epidemio-sorveglianza, compiti, responsabilità e requisiti professionali del veterinario aziendale.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, recante «Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina», che istituisce, all'art. 12, la Banca dati nazionale informatizzata delle anagrafi zootecniche;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, recante «Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti»;

Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ed, in particolare, l'art. 18, paragrafo 3, e l'art. 19, paragrafo 4, concernenti gli obblighi degli ope-

ratori del settore alimentare di informativa e di collaborazione nei confronti delle autorità competenti;

Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, che prevede che gli Operatori del settore alimentare (OSA) che allevano animali o producono prodotti primari d'origine animale devono tenere, in particolare, le registrazioni di cui all'Allegato I, parte A, punto III: «Tenuta delle registrazioni», punti 7, 8 e 10, riguardanti:

l'obbligo per gli operatori del settore alimentare di tenere e conservare le registrazioni relative alle misure adottate per il controllo dei pericoli e di mettere a disposizione delle autorità competenti le pertinenti informazioni relative a tali registrazioni, a richiesta;

le informazioni che devono registrare gli operatori del settore alimentare che allevano animali o producono prodotti primari di origine animale;

la possibilità per gli operatori del settore alimentare di farsi assistere nella tenuta delle registrazioni da altre persone, tra le quali i veterinari;

Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, concernente norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, ed in particolare l'allegato II, sezione

